

ARCHIVIATO CAPPATO

**La gip autorizza
a scortare
la gente a morire
in Svizzera**

di **PATRIZIA FLODER REITTER**



■ A Milano archiviate due inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Cappato, dopo la sentenza della Consulta.

a pagina **14**

Si aggrappano alla Consulta per dare legittimità ai tour della morte

La gip di Milano archivia le inchieste su Marco Cappato per due casi di aiuto al suicidio avvenuti in Svizzera nel 2022

di **PATRIZIA FLODER REITTER**

■ Il gip di Milano, **Sara Cipolla**, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di **Marco Cappato**, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. **Cappa-**

to si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato a morire in una clinica di Zurigo una signora veneta di 69 anni, malata terminale di cancro al polmone con metastasi, e un ex giornalista e pubblicitario 82 anni, affetto da una forma grave di Parkinson.

I pm **Tiziana Siciliano** e **Luca Gaglio**, nel settembre 2023 chiedevano la non punibilità di **Cappato** perché aveva aiutato a suicidarsi

due malati terminali «nel rispetto delle procedure», in quanto rifiutavano trattamenti di sostegno vitale. Il gip, che prima aveva solleva-



Peso: 1-3%, 14-58%

to la questione davanti alla Consulta, ha convenuto e archiviato. In entrambi i casi «il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato e da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione».

La signora **Elena A.** non accettava di sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia, l'ex giornalista **Romano N.** non voleva iniziare un trattamento di nutrizione idratazione artificiale tramite Peg, procedura endoscopica che mediante una sonda collega la cavità gastrica all'esterno. Entrambi erano morti in Svizzera, nell'agosto e nel novembre 2022, accompagnati da **Coppato**.

Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, ha definito la decisione del giudice

«un passaggio giuridico decisivo, già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2024 e ribadito con la n. 66 del 2025: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo». Per l'avvocato **Gallo**, sarebbe la «conferma che la via indicata dalla Corte è già oggi giuridicamente praticabile: il rifiuto di trattamenti di so-

stegno vitale, quando siano prescritti dal medico ma non accettati dalla persona malata, non può escludere l'accesso all'area di non puni-

nibilità delineata dalla Consulta».

In realtà la Corte, intervenendo sulla questione della depenalizzazione dell'aiuto al suicidio in alcuni casi delimitati e a stringenti condizioni, con l'ultima sentenza del 2025 non allarga le maglie. Non è necessario, conferma, che ai fini dell'accesso al suicidio assistito, «il paziente sia tenuto a iniziare il trattamento», di sostegno vitale, «al solo scopo di poter poi essere aiutato a morire»; però ritiene «essenziale» il carattere «che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell'aiuto al suicidio».

I giudici costituzionali hanno ribadito che il suicidio assistito deve avvenire «nell'ambito di una seria assistenza medica», e che deve esserci «la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative», prima di qualsiasi decisione che il paziente possa prendere. Questo, «anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».

L'altra condizione, evidenzia la Consulta, «è quella del necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito». Inoltre, è necessario il «parere del comitato etico territorialmente competente, funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito».

Non può passare dunque il concetto che, «nella per-

durante assenza di una legislazione che disciplini la materia» e con la non punibilità dell'aiuto al suicidio, risultati tollerati anzi si incentivano, la trasferta all'estero per porre fine alla propria vita dopo aver rifiutato trattamenti vitali applicati o solo prospettati.

La Corte sottolinea le condizioni per accedere al suicidio assistito: se questo, per un verso, «amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, crea - al tempo stesso - rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall'art. 2 della Costituzione».

La Consulta mette in guardia, inoltre, sulla possibilità che «in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedurali, si crei una "pressione sociale indiretta" su altre persone malate o semplicemente anziane e sole», che decidano di togliersi di mezzo invece di avvertire la solidarietà collettiva.

Per questo, la Corte rinnova l'appello al legislatore «affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e socio-sanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito».

La "Luca Coscioni" tira in ballo la Corte Che però non aveva dato il «liberi tutti»

Il giudice ha ritenuto che i trattamenti proposti ai due malati fossero accanimento





RADICALE L'attivista Marco Cappato partecipa a una manifestazione per il suicidio assistito [Ansa]



Peso: 1-3%, 14-58%